

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2135

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BALLARDINI, PIERACCINI, ZAPPA,
LUCCHI, MARANGONE, ANDERLINI, CASTAGNO, ALBERTINI**

Presentata il 9 aprile 1960

Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 luglio 1957, n. 635, dettante norme per l'esecuzione di spese straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, dispone all'articolo 8 l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito per le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che andranno a costituirsi nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti situati in località economicamente depresse. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che « sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 291 ».

L'attuazione pratica di detta disposizione, soprattutto con riguardo ai territori montani, si è dimostrata pressoché inconsistente. E ciò per una ragione facilmente intuibile, sol che si pensi alle difficoltà che incontra la piccola industria nelle zone montane. È ovvio che non basta l'esenzione dai tributi

diretti per compensare tutti gli altri limiti di ordine ambientale che ostacolano lo sviluppo dell'industria, anche di piccole dimensioni, nelle zone montane.

Se si vuole assegnare alla norma del predetto articolo di legge un autentico significato propulsivo, cioè il valore di incentivo allo sviluppo dell'economia alpina, è necessario estendere l'esenzione prevista a quelle imprese che rappresentano la più tipica industria di montagna: intendiamo parlare delle imprese alberghiere e turistiche in genere, come quelle esercenti impianti di seggiovie, funicolari e simili.

È perciò che, del resto confortati dall'opinione dell'onorevole Pastore Ministro per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e aree depresse, che ebbe ad esprimere parere favorevole alla nostra odierna proposta in un discorso tenuto a Trento l'8 novembre 1959, confidiamo nell'accoglimento sollecito ed unanime di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è aggiunto il seguente comma:

« I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti anche alle imprese alberghiere ed a quelle esercenti impianti di seggiovie, funicolari e consimili attrezzature turistiche ».